

PROT N°2902 DEL 9 OTTOBRE 2017
REP 7/2017



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*



***Protocollo d'intesa tra
Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza
e
Società italiana di pediatria***

fo N

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA
PROTOCOLLO GENERALE
Protocollo N.0002902/2017 del 09/10/2017

L'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA


C.F. 11784021005, con sede legale in via di Villa Ruffo n. 6, 00196 Roma,
RAPPRESENTATA DALLA GARANTE FILOMENA ALBANO

E

LA SOCIETÀ ITALIANA DI PEDIATRIA

C.F. 96147720583 con sede legale in via Libero Temolo 4, Torre U8 (c/o Biomedica) 20126 Milano
RAPPRESENTATA DAL PRESIDENTE PRO TEMPORE DOTT. ALBERTO VILLANI

- Vista la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176;
- Vista la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 20 marzo 2003, n. 77;
- Vista la legge 12 luglio 2011, n. 112 "Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza";
- Visto in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera e) della suddetta legge che attribuisce all'Autorità il compito di verificare che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto alla salute e pari opportunità nell'accesso all'istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura;
- Visto, altresì, l'articolo 3, comma 1, lettera m) che attribuisce all'Autorità diffondere la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovendo a livello nazionale, in collaborazione con gli enti e con le istituzioni che si occupano di persone di minore età, iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti;
- Visto il D.P.C.M. 20 luglio 2012, n.168 "Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n.112";
- Visto che la missione della SIP è quella di promuovere e tutelare la salute fisica e psichica del neonato, del bambino e dell'adolescente, difendendone i diritti della società sin dal concepimento;
- Visto che la SIP si propone di collaborare con le istituzioni, le professioni, le associazioni ed altri organismi coinvolti nella prevenzione, nella cura e nella protezione del soggetto in età evolutiva e nella sua famiglia;
- Visto che la SIP promuove la ricerca, la formazione e l'informazione scientifica in campo pediatrico.



PREMESSO CHE

L'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA nell'ambito delle proprie attività istituzionali contempla quelle relative alla promozione e tutela dei diritti delle persone di minore età ed ha il compito di porre in essere tutte quegli interventi volti a favorire il miglior stato di salute e di benessere delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi ed a garantirne la sana crescita psico-fisica e lo sviluppo della loro personalità in tutte le potenzialità;

LA SOCIETÀ ITALIANA DI PEDIATRIA, quale società scientifica che associa circa 10 mila pediatri ospedalieri, universitari e del territorio, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, promuove attività di studio, ricerca, sensibilizzazione della popolazione.

nel riconoscimento e nel pieno rispetto dei rispettivi ruoli e delle specifiche modalità di azione

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1


(Oggetto)

1. Il presente protocollo ha per oggetto la realizzazione di iniziative congiunte volte alla promozione della salute delle persone di minore età.
2. Nell'ambito del presente protocollo per salute si intende una condizione di benessere fisico, psichico e sociale ed è considerata un diritto fondamentale della persona di minore età che va tutelato e promosso.
3. Al fine di favorire un intervento di sistema ed una più puntuale efficacia delle azioni di interesse comune, queste saranno rivolte al mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, compresi gli operatori sociali e sanitari e, più in generale, tutti gli attori coinvolti nel processo di tutela e di crescita della persona di minore età.

Articolo 2

(Impegni delle parti)

1. I sottoscrittori del presente protocollo congiuntamente e nel pieno rispetto delle specifiche modalità di azione, si impegnano a:
 - a. Promuovere congiuntamente interventi, iniziative, attività di studio e ricerca volte alla promozione e tutela della salute fisica, psichica e sociale delle persone di minore età;
 - b. Promuovere, rispetto agli interventi realizzati congiuntamente, attività di divulgazione scientifica e culturale mediante convegni, tavole rotonde, giornate di studio, ovvero mediante forme di editoria digitale (SW, e-book, ecc.);



- c. Promuovere la realizzazione di corsi di aggiornamento, perfezionamento, alta formazione, summer schools, seminari, workshop, sia in presenza che a distanza in modalità e-learning, su tematiche di comune interesse;
 - d. Promuovere e sostenere le rispettive azioni, quando coerenti con le finalità del presente protocollo d'intesa.
 - e. Partecipare a bandi aventi per oggetto tematiche di comune interesse, con particolare riferimento a bandi per progetti di ricerca, nonché stipulare convenzioni con enti, amministrazioni, centri di ricerca regionali, nazionali e internazionali;
 - f. Mettere a disposizione, limitatamente al raggiungimento delle finalità delle attività realizzate congiuntamente e nel rispetto delle normative vigenti, i locali sede dei rispettivi Uffici e le attrezzature inerenti; fax, telefono, posta elettronica e servizi web, fotocopiatura impegnandosi a coinvolgere nei progetti personale delle proprie organizzazioni.
2. La sede per la realizzazione delle diverse attività previste è di volta in volta stabilita in funzione di ragioni di opportunità connesse agli obiettivi da raggiungere ed ai destinatari da coinvolgere.

Articolo 3


(Coordinamento e programmazione)

1. Le parti annualmente individuano, sui temi d'interesse comune, una o più priorità d'azione condivisa da realizzare secondo uno specifico cronoprogramma.
2. Al fine della elaborazione della programmazione annuale e della realizzazione delle attività, viene costituito uno specifico gruppo di lavoro, composto da almeno un rappresentante per ogni ente sottoscrittore.
3. Per la realizzazione della programmazione annuale può essere previsto il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali, nazionali e locali, pubblici e privati, che condividono le finalità del presente protocollo.
4. Gli enti sottoscrittori si impegnano a pubblicizzare ed a diffondere, attraverso opportune iniziative di volta in volta concordate, nonché attraverso i propri siti web ed i canali social, le attività programmate e i risultati raggiunti.

Articolo 4

(Dati e ricerche)

1. Le parti si impegnano a realizzare una raccolta sistematica dei dati emergenti dalle azioni realizzate ed alla condivisione e diffusione delle buone prassi emergenti.
2. Tutte le informazioni ed i dati emergenti sono di proprietà delle parti e possono essere diffusi solo con il loro consenso condiviso.
3. Le iniziative realizzate ai sensi del presente protocollo portano in intestazione i loghi e le



denominazioni di entrambe le parti coinvolte.

Articolo 5

(Coperture economiche)

1. Il presente Accordo non prevede costi aggiunti per le parti.
2. La copertura degli eventuali oneri derivanti dalla organizzazione e dalla realizzazione delle iniziative comuni in attuazione del presente protocollo, potrà essere concordata dalle parti sulla base delle esigenze che caso per caso si presenteranno.

Articolo 6

Promozione e diffusione

1. L'Autorità garante promuove, presso tutti gli uffici dei Garanti regionali e delle Province autonome, laddove istituiti, la sottoscrizione di protocolli analoghi al presente atto.
2. La SIP promuove presso le proprie sedi regionali la sottoscrizione di protocolli analoghi al presente atto.

Articolo 7

(Validità)

Il presente protocollo ha validità di anni due dalla data di sottoscrizione e può essere modificato e integrato in ogni momento, d'intesa tra le parti, e rinnovato alla scadenza.

Roma, 9 OTT. 2017

IL PRESIDENTE
SOCIETA' ITALIANA DI PEDIATRIA
(Alberto Villani)



L'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA
E L'ADOLESCENZA
(Filomena Albano)

